

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982

Presidenza del Presidente VINCELLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (1208), d'iniziativa dei senatori Gusso ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 203, 205, 206
BENASSI (PCI)	205
GUSSO (DC)	206
PATRIARCA, sottosegretario di Stato per la marina mercantile	206
TONUTTI (DC), relatore alla Commissione	203

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (1208), d'iniziativa dei senatori Gusso ed altri
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo », d'iniziativa dei senatori Gusso, Mola e Masciadri.

Prego il senatore Tonutti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TONUTTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, con la legge 4

aprile 1977, n. 135, venivano emanate nuove norme per la disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

All'articolo 1 di detta legge è previsto che per l'esercizio della raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi; elenco in cui devono essere iscritti il titolare delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto la loro attività di raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società. L'articolo 9 indica i requisiti richiesti per la iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi e prevede, tra l'altro, che gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco medesimo devono aver svolto almeno due anni di tirocinio professionale e devono sostenere un esame orale tendente ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione, nonché della lingua inglese.

L'articolo 22 — sempre della citata legge n. 135 del 1977 — prevede però, con una norma transitoria, il diritto all'iscrizione, nell'elenco dei raccomandatari marittimi, dei titolari delle imprese individuali e dei rappresentanti delle società che risultino, al momento dell'entrata in vigore della legge, iscritte negli elenchi di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496. Lo stesso articolo 22 prevede inoltre che anche gli institori di dette imprese o società hanno diritto all'iscrizione nel citato elenco senza la necessità di dimostrare di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, nè di avere svolto almeno due anni di tirocinio e senza la necessità di sostenere l'esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7, purchè la loro « procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno » sempre dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 135 del 1977.

Ora, senza entrare nel merito di come il legislatore ha dettato la norma relativa all'iscrizione di diritto nell'elenco dei raccomandatari dei titolari delle imprese individuali e dei legali rappresentanti delle società già iscritte negli elenchi previsti dalla vecchia legge del 1940, che prevedeva fossero le ditte a dover essere iscritte e non i loro titolari

e legali rappresentanti (il che sembra abbia provocato molti casi di persone che, nelle more dei sei mesi tra l'entrata in vigore della legge ed il termine di presentazione delle domande, sono diventate titolari o legali rappresentanti di imprese ottenendo di conseguenza l'iscrizione nei detti elenchi), è necessario far rilevare che si è venuta a determinare una situazione opposta per gli institori di dette imprese e società ai quali, invece, è richiesto di risultare in possesso della procura rilasciata ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile da almeno un anno. Questa norma ha introdotto una ingiustificata disparità di trattamento nell'esercizio dell'attività professionale, tra institori da una parte e titolari di ditte e legali rappresentanti di società dall'altra, nella quale si potrebbe rilevare anche un vizio di incostituzionalità.

Su tale dubbio di costituzionalità il TAR del Veneto ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 22, primo comma, della legge n. 135 del 1977.

È ben vero che l'iscrizione degli institori nell'albo dei raccomandatari marittimi non era regolata dalla precedente legislazione e che le procedure precedenti prevedevano una istruttoria sull'idoneità all'iscrizione all'albo delle ditte e delle società (per i titolari delle quali, come previsto dall'articolo 22, l'iscrizione avviene di diritto, ma con gli inconvenienti che sopra ho ricordato), ma è altrettanto vero che l'avvenuta presentazione di una procura non può essere assunta come prova sufficiente dell'idoneità professionale del soggetto e tanto meno il limite temporale di un anno può provare il grado di preparazione professionale dell'interessato.

Bisogna inoltre sottolineare il carattere di transitorietà e di sanatoria dell'articolo 22, che vuol far superare le difficoltà connesse al passaggio da una normativa precedente alla nuova e che non intacca minimamente la validità delle procedure per le nuove iscrizioni all'albo dei raccomandatari marittimi regolate principalmente dall'articolo 9 della legge n. 135 del 1977.

Ora, il disegno di legge n. 1208, d'iniziativa dei senatori Gusso, Mola e Masciadri, per superare le difficoltà verificatesi, con l'articolo 1 intende riformulare l'articolo 22

8^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (10 marzo 1982)

della legge 4 aprile 1977, n. 135, in modo da porre sullo stesso piano gli institori ed i titolari e legali rappresentanti di società, nonchè gli stessi institori tra di loro facendo richiamo alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della legge ed eliminando, pertanto, sia il riferimento temporale all'anno sia quello all'articolo 2206 del codice civile, in quanto vi sono casi di procure rilasciate da ditte individuali sulle quali per legge non grava l'obbligo del deposito ai sensi del citato articolo del codice civile, bensì è sufficiente il deposito della procura presso le sedi provinciali competenti delle camere di commercio.

Con l'articolo 2 si vuol far riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1977 e con l'articolo 3 si prevedono le modalità di applicazione delle nuove normative.

Il relatore propone comunque di modificare l'articolo 1, mentre, con un secondo emendamento, intende proporre un nuovo articolo sostitutivo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

In particolare, la prima proposta riguarda la soppressione, all'articolo 1, del riferimento, alla decima riga, ai « procuratori » recependo in tal modo i rilievi formulati nel parere della 1^a Commissione affari costituzionali.

Nel testo dell'articolo 1 proposto dal senatore Gusso, infatti, si parla di institori e procuratori, ma, a mio avviso, il riferimento ai procuratori creerebbe notevoli problemi di interpretazione in quanto il discorso relativo ai procuratori è completamente distinto da quello degli institori: l'articolo 1 della legge n. 135 del 1977, del resto, non parla affatto di procuratori per cui è meglio eliminare questo riferimento.

Come già detto, un secondo emendamento riguarda la riformulazione degli articoli 2 e 3 del disegno di legge in un unico articolo nel quale viene disciplinata l'iscrizione dei soggetti interessati negli elenchi dei raccomandatari, fissando altresì in tre mesi il termine per la presentazione delle relative domande. Inoltre, io ho inteso meglio precisare con questo emendamento che la nuova norma va riferita alla situazione esistente

te all'entrata in vigore della legge n. 135 del 1977, semprechè i requisiti richiesti sussistano a quella data.

Il relatore, per una completa informazione, precisa che un analogo disegno di legge era già stato approvato dal Senato nella VII legislatura senza che peraltro divenisse legge per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Il relatore precisa inoltre che il Parlamento ha già rimediato in passato ad analoghe situazioni: infatti, con la legge 10 aprile 1974, n. 123, ha soppresso il riterimento temporale all'anno di operatività che era un requisito richiesto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, per i procuratori doganali per poter ottenere la patente di spedizioniere doganale.

A conclusione di quanto detto, onorevoli senatori, non mi resta che sollecitare la approvazione del disegno di legge tenendo conto degli emendamenti da me preannunciati.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Tonutti e dichiaro aperta la discussione generale.

B E N A S S I. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, in relazione al provvedimento in esame che riveste una portata limitata, dal punto di vista numerico sarebbe utile conoscere (è un dato che per legge deve essere iscritto ed è facile recepirlo rapidamente) quanti sono i raccomandatari marittimi e a quanti saliranno con questo provvedimento.

Sappiamo che vi sono due soggetti: la merce e la nave. Il raccomandatario marittimo cura la nave, lo spedizioniere cura la merce. Siamo di fronte ad un « terziario superiore » e sarebbe interessante conoscere la sua incidenza, perchè quando si parla di tariffe relativamente all'attività marittima e portuale siamo tutti d'accordo circa l'incidenza del costo del lavoro dei lavoratori portuali, ma non dobbiamo dimenticare che vi è tutta una serie di elementi che determinano complessivamente il valore de-

finitivo della tariffa stessa. Infatti, la legge n. 135 del 4 aprile 1977 fa riferimento ai problemi relativi alle tariffe, se devono incidere i costi dei raccomandatari sui noli in determinati casi e se questi costi vengono determinati con criteri diversi.

Onorevole Sottosegretario, nel dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge, ripeto, sarebbe per me di un certo interesse conoscere il numero esatto dei raccomandatari marittimi e quello che si prevede con l'applicazione del provvedimento al nostro esame.

P R E S I D E N T E. Chiedo al senatore Gusso, primo firmatario del disegno di legge, se è favorevole agli emendamenti illustrati dal relatore.

G U S S O. Mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

P A T R I A R C A, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame perchè sono convinto delle buone ragioni addotte dal relatore, onorevole Tonutti, ed altresì perchè il provvedimento assume il carattere di sanatoria nei confronti di coloro che sono stati inopinatamente privati del loro diritto al lavoro (mi pare una quota limitata di soggetti, se non sbaglio una ventina).

A nome del Governo dichiaro una completa disponibilità all'approvazione di questo disegno di legge sia perchè esso riordina la materia, sia perchè elimina alcuni equivoci determinatisi relativamente alle leggi del 1940 e del 1977.

Per quanto attiene alla domanda del senatore Benassi, dopo aver affermato che si tratta di una ventina di institori che dovrebbero beneficiare di questa sanatoria non sono in grado, in questo momento, di fornire elementi utili circa il numero di raccomandatari marittimi e di institori che hanno beneficiato del provvedimento del 4 aprile 1977, n. 135. Sarà compito del Ministero

della marina mercantile far avere al senatore l'entità numerica esatta del personale addetto sia all'organizzazione che alla disciplina marittima.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè gli institori e procuratori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, semprechè siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e).

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ».

Al primo comma il relatore propone un emendamento tendente a sopprimere le parole « e procuratori ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del relatore Tonutti.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

8^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (10 marzo 1982)

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 1 della presente legge ha efficacia con decorrenza dal giorno dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 2.

Coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, semprechè i requisiti richiesti sussistessero alla data di entrata in vigore della medesima legge 4 aprile 1977, n. 135, potranno presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione di cui all'articolo 7 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti avvertendo che, se approvato, risulterà preclusa la votazione del successivo articolo 3.

Chi approva l'emendamento sostitutivo è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3; ne do lettura:

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto potranno presentare la domanda tendente ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, alla commissione di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Come ho precedentemente precisato, la votazione di questo articolo risulta preclusa dall'approvazione del nuovo testo dell'articolo 2.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore. DOT. GIOVANNI BERTOLINI